

Art. 23.

(Art. 13, n. 10, del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1593).

Per la ripartizione delle multe e per quanto non sia espressamente disposto riguardo alle contravvenzioni, saranno osservate le norme della legge doganale e del relativo regolamento. Però il provento della confisca dei generi sequestrati si devolve per intero all'erario.

Art. 24.

(Art. 6 dell'allegato B alla legge 8 agosto 1895, n. 466; art. 2 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1593; art. 8 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

Con decreto del Ministro per le finanze sarà approvato il nuovo regolamento che stabilirà le norme per l'esecuzione della presente legge, e più specialmente:

- a) i modi e le condizioni per l'accertamento e la riscossione dell'imposta;
- b) gli obblighi dei fabbricanti in ordine ai locali da mettere gratuitamente a disposizione degli agenti incaricati della vigilanza;
- c) le norme per la denuncia, e l'esercizio dei depositi, e per la sorveglianza nelle fabbriche, nei depositi e negli esercizi di vendita;
- d) le norme e le condizioni per la identificazione, il deposito e la vendita del prodotto ottenuto dalle fabbriche interne e importato dall'estero;
- e) le norme e le condizioni per l'abbuono dell'imposta di fabbricazione sui prodotti esportati all'estero;
- f) le disposizioni atte a rimuovere i pericoli di frode a danno della finanza.

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1924.

Approvazione del testo unico di leggi per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792;

Determina:

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1924.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

Testo unico delle disposizioni di carattere legislativo in vigore per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica.

Art. 1.

(Art. 1 dell'allegato F alla legge 8 agosto 1895, n. 466; art. 15 del decreto legislativo 25 gennaio 1916, n. 57; art. 1 dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 1, n. 1 dell'allegato al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792).

L'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica è stabilita nella misura:

a) di cent. 10 per ogni metro cubo di gas destinato ad uso di illuminazione o di riscaldamento e proveniente dagli oli minerali, di gas metano o derivato dal suolo, come pure di gas acetilene, quando quest'ultimo sia distribuito mediante impianti fissi;

b) di cent. 2 e mezzo per ogni metro cubo di gas di altra specie, destinato ad uso di illuminazione o di riscaldamento;

c) di cent. 2 per ogni ettowattora di energia elettrica impiegata a scopo di illuminazione o anche di riscaldamento, ove questo si effettui senza l'osservanza delle norme e cautele stabilite agli effetti dell'esenzione concessa dalla legge 26 luglio 1917, n. 1169.

Le miscele dei gas indicati alla lettera a) con quelli indicati alla lettera b) nel caso d'impiego a scopo d'illuminazione o riscaldamento, sono soggette all'imposta nella misura di cent. 10 e di cent. 2 e mezzo, secondo che siano equiparabili, per i loro effetti calorifici, alla prima o alla seconda delle due anzidette categorie di gas.

E' esente dall'imposta il consumo di gas o di energia elettrica per illuminazione governativa, provinciale o comunale di aree pubbliche, come pure quello richiesto da processi di fabbricazione, in stabilimenti industriali.

E' pure esente da imposta la produzione dell'energia elettrica necessaria alla trazione elettrica delle Ferrovie dello Stato e ad ogni altro servizio delle linee elettrificate o da elettrificare.

Art. 2.

(Art. 1, n. 2°, ultimo comma e n. 4°, primo, secondo e terzo comma del § 3, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 1, n. 2, secondo comma e n. 4 dell'allegato al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792).

L'impianto di qualsiasi officina di produzione o l'acquisto di gas e di energia elettrica per rivendita, ovvero, nel caso di usi promiscui, l'acquisto in quantità superiori a quelle rispettivamente indicate nel comma seguente, devono essere preventivamente denunciati all'Amministrazione finanziaria con le norme stabilite dal regolamento.

Sono considerati quali fabbricanti gli acquirenti di gas e di energia elettrica per farne rivendita, nonché quelli che l'acquistano per uso proprio, qualunque ne sia l'impiego, in misura superiore ai 20 mc. al minuto primo di gas e di 20 Kw. di energia elettrica.

Nella denuncia deve essere designato il rappresentante della ditta debitamente autorizzato per le eventuali constatazioni in contraddittorio con i funzionari e gli agenti governativi e che sarà anch'egli responsabile, di fronte alla Finanza, di qualsiasi irregolarità che venisse riscontrata nell'officina.

L'Ufficio tecnico di finanza, ricevuta la denuncia, esegue le occorrenti verifiche e rilascia una licenza d'esercizio.

Art. 3.

(Art. 1, n. 3°, § 3, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 1, n. 3 dell'allegato al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792).

L'officina è costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione del gas o dell'energia elettrica, esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione siano collocati in edifici distinti da quello in cui trovansi gli apparati di produzione e quando pure i due o più edifici siano impiantati in Comuni diversi.

Costituiscono officine distinte le diverse stazioni di produzione del gas o dell'energia elettrica che una stessa ditta esercita in edifici distinti, quand'anche queste stazioni siano messe in comunicazione fra loro per mezzo della rete delle condutture o mediante un'unica stazione di distribuzione.

Le officine delle ditte acquirenti energia (per farne rivendita o per uso proprio) sono costituite dall'insieme dei conduttori, apparecchi di trasformazione, accumulazione e distribuzione, a partire dalla presa dall'officina venditrice.

Sono da considerare come officine, agli effetti della presente legge, anche gli apparati di produzione o di accumulazione montati su navi o veicoli, esclusi i carri e le vetture automobili. Per tali apparati non ha luogo la limitazione di cui all'articolo 2, secondo comma, e l'imposta viene pagata mediante canone d'abbonamento.

Art. 4.

(Art. 1, n. 4°, quarto e sesto comma del § 3, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Le modificazioni e variazioni ad un'officina fornita di licenza debbono essere denunziate con le modalità che saranno stabilite dal regolamento.

Nel caso di cessione totale o parziale di un'officina, o comunque di trasformazione della ditta esercente, il subentrante deve farne denuncia entro due mesi dall'avvenuta cessione. L'Ufficio tecnico rilascerà una nuova licenza d'esercizio, annullando quella della ditta precedente. In ogni caso, la cauzione della ditta precedente rimane vincolata finché non sia stata regolarmente prestata la nuova dal subentrante.

Art. 5.

(Art. 1, n. 4°, quinto comma del § 3, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

L'Ufficio tecnico di finanza ha facoltà di autorizzare, nel periodo che intercede fra l'impianto e l'attivazione regolare di una officina esperimenti in esenzione da imposta, per la prova ed il collaudo degli apparecchi, purchè tali esperimenti abbiano una durata non superiore a tre giorni.

Art. 6.

(Art. 1, n. 6°, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 1, n. 6, dell'allegato al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792).

La licenza di esercizio vale per la persona o la ditta, e per l'officina e per il Comune o i Comuni in essa indicati, è efficace per l'anno solare nel quale è rilasciata, ed è soggetta al diritto:

di L. 20 per il complesso dei mezzi di produzione esercitati nella stessa officina e dalla stessa ditta esclusivamente per usi esenti o per gli apparecchi di produzione o di accumulazione posti su ciascuna nave o veicolo, esclusi i carri e le vetture automobili;

di L. 50 per le officine impiantate per il consumo proprio di un solo stabilimento.

Per le officine che producono energia elettrica per la distribuzione pubblica o privata in uno o più Comuni, il diritto è di L. 60 per potenza installata fino a 200 kilowatt, di L. 300 per potenze maggiori di 200 kilowatt ma non superiori a 1000 kilowatt, di L. 300 più un aumento di L. 30 per ogni 100 kilowatt installati in officine la cui potenza è maggiore di 1000 kilowatt.

Per le cabine ed i punti di presa di ditte acquirenti di energia per usi promiscui il diritto di licenza è di L. 50 per potenza installata non superiore ai 500 kilowatt, di L. 100 per potenze maggiori di 500 kilowatt ma non superiori a 1000 kilowatt, di L. 100 più un aumento di L. 20 per ogni 100 kilowatt installati in cabine e punti di presa con potenza superiore a 1000 kilowatt.

Per le officine che producono gas per la distribuzione pubblica o privata in uno o più Comuni il diritto è di L. 150 quando le officine stesse abbiano, nel biennio precedente all'anno cui si riferisce la licenza, venduto gas per una quantità non superiore ai 250,000 mc., di L. 300 per quelle che nel medesimo periodo abbiano venduto gas in quantità maggiore a 250,000 mc. senza superare un milione di metri cubi, di L. 300 più un aumento di L. 100 per ogni milione di mc. di gas venduti come sopra, quando la vendita abbia superato un milione di metri cubi.

Per le nuove officine di produzione del gas verrà corrisposto il minimo diritto di L. 150, salvo in seguito ad effettuare il conguaglio.

Art. 7.

(Art. 1, n. 7°, § 1, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

L'Amministrazione ha facoltà di applicare nelle officine di gas o di energia elettrica suggelli, bolli ed apparecchi di sicurezza e di riscontro.

I guasti, verificatisi nei congegni applicati dalla Finanza, debbono essere immediatamente denunciati all'Ufficio tecnico competente, come pure debbono essere immediatamente denunciate le modificazioni delle condutture e dei circuiti, ai quali siano stati applicati i congegni.

Nei casi di frode accertata, le spese per le anzidette applicazioni, modificazioni e riparazioni sono a carico delle ditte esercenti.

Art. 8.

(Art. 1, n. 7°, § 3, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Qualora in un impianto si utilizzi il gas o la energia elettrica per usi diversi e si richieda per ciascuno di questi l'applicazione delle corrispondenti aliquote di imposta, le diverse utilizzazioni debbono essere fatte in modo che sia, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, escluso il pericolo che il gas o l'energia elettrica vengano deviati da usi esenti da imposta, o tassati con aliquota minore, ad usi rispettivamente soggetti ad imposta ovvero tassati con aliquota maggiore.

All'uopo la Finanza può prescrivere l'applicazione, a spese degli interessati, di speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l'impiego del gas o dell'energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato.

Art. 9.

(Art. 1, n. 7°, primi tre comma del § 2, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 1, n. 7 dell'allegato al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792).

I funzionari e gli agenti governativi hanno diritto di ispezionare liberamente, sia di giorno che di notte, le officine e gli ambienti annessi, esclusi i locali di abitazione distinti da questi.

Hanno pure facoltà di prendere visione di tutti i registri attinenti all'esercizio delle officine, allo scopo di riscontrare l'andamento della produzione ed i suoi rapporti col consumo.

Le ditte esercenti officine, oltre ad avere l'obbligo di presentare tutti i registri, contratti e documenti relativi alla produzione, distribuzione, vendita del gas e dell'energia elettrica, devono prestare gratuitamente l'assistenza e l'aiuto del proprio personale ai funzionari ed agenti governativi, nelle operazioni che questi compiono in officina, negli uffici dell'azienda commerciale e presso gli utenti, per tutti gli effetti della presente legge.

Art. 10.

(Art. 1, n. 7°, § 2, 2ª parte del 3° comma, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Le ditte esercenti officine a scopo di vendita debbono tenere registri generali, distintamente per gli utenti a contatore e per quelli a cottimo, con le indicazioni stabilite nel regolamento.

Art. 11.

(Art. 1, n. 7°, ultimi tre comma del § 2, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

I fabbricanti, i privati consumatori e gli enti privati e pubblici sono in obbligo di esibire, ad ogni richiesta della Finanza, gli originali dei documenti e le bollette relative alla vendita ed al consumo del gas o dell'energia elettrica.

Quando nei contratti fra gli utenti e le ditte fornitrici del gas o dell'energia elettrica, queste ultime si siano riservate il diritto di far procedere dai loro impiegati a verifiche degli impianti, avranno facoltà di valersi di tale diritto anche i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione per le opportune verifiche.

I funzionari ed agenti predetti hanno diritto di eseguire verifiche negli esercizi pubblici finchè siano aperti. Hanno inoltre facoltà, in caso di sospetti di contravvenzione alla presente legge, di procedere, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, a visite domiciliari coll'intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 12.

(Art. 1, n. 3°, primi quattro comma del § 1, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 1, n. 3 dell'allegato al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792).

La liquidazione dell'imposta è fatta dall'Ufficio tecnico di finanza in base:

a) alla dichiarazione del consumo registrato dai misuratori di volume o di energia elettrica applicati presso i consumatori;

b) alle dichiarazioni di energia elettrica impegnata ad anno ed a cottimo in kilowatt giusta l'art. 16;

c) alle dichiarazioni dei canoni stabiliti per gli usi promiscui a norma dell'art. 13.

Tali dichiarazioni, ad eccezione di quelle della lettera c), devono essere presentate dal fabbricante mese per mese.

Quelle di cui alla lettera c) si presenteranno una volta all'anno e saranno richiamate globalmente nelle dichiarazioni mensili, allorchè vi sia luogo a variazioni ai sensi del seguente art. 13, comma secondo.

Per le officine per uso proprio la liquidazione è basata sulle indicazioni dei misuratori, salvo il caso previsto dal primo comma dell'art. 17.

I fabbricanti debbono denunziare nelle dichiarazioni mensili la produzione totale ed i consumi esenti da imposta.

Art. 13.

(Art. 1, n. 4°, § 2, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Il produttore deve comprendere nella sua dichiarazione, in un elenco a parte, i consumatori per uso promiscuo che acquistino gas o energia elettrica in quantità inferiore a quelle di cui all'art. 2, secondo comma, e convenire per questi con l'Ufficio tecnico di finanza il canone d'imposta corrispondente, in base ai presunti consumi tassabili ed alle rispettive aliquote, salvo a non eccedere, per l'energia elettrica ceduta a cottimo, il massimo di cui al secondo comma dell'art. 16.

Tali consumatori sono obbligati a fare le dichiarazioni di variazione al fabbricante con le stesse modalità stabilite per le dichiarazioni del fabbricante all'Ufficio tecnico di finanza. La inosservanza di tale obbligo è soggetta alle medesime sanzioni previste per le omesse dichiarazioni dei fabbricanti all'Ufficio anzidetto.

Art. 14.

(Art. 2 e 3 della legge 14 luglio 1918, n. 1064; art. 1, n. 2°, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 1, n. 2, primo comma dell'allegato al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792).

L'imposta è pagata dal fabbricante direttamente in tesoreria con diritto di rivalsa sui consumatori.

Tale diritto può esercitarsi anche quando, per effetto della rivalsa, si ecceda nella vendita il prezzo stabilito dalle concessioni municipali, a meno che, per contratto, il pagamento dell'imposta sia stato assunto dal fabbricante.

Ogni bolletta di pagamento rilasciata dal fabbricante ai consumatori, deve portare la liquidazione distinta dell'imposta erariale, per la quale si procede a rivalsa a carico dell'utente e che deve essere in perfetta corrispondenza col consumo a contatore o prestabilito per la fornitura a cottimo, effettivamente assoggettato ad imposta secondo gli articoli 12 e 16. A tale scopo è sufficiente che siano esposte su ciascuna bolletta le indicazioni della cifra complessiva, per ciascun utente, degli ettowattora di energia e dei metri cubi di gas assoggettati ad imposta e delle aliquote unitarie relative.

Nei versamenti effettuati dalle ditte fabbricanti, senza diritto di rivalsa per questa parte a carico degli utenti, le frazioni di importo inferiore a cinque centesimi, ma superiori a due centesimi e mezzo, vengono arrotondate a cinque centesimi. Delle frazioni di due centesimi e mezzo o meno non è tenuto conto.

Art. 15.

(Art. 1, n. 3°, ultimi quattro comma del § 1, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Il pagamento dell'imposta può essere fatto a rate bimestrali anticipate o con versamenti posticipati da farsi in due rate per ciascun mese.

Il fabbricante, che non si obblighi al pagamento anticipato, deve dare una cauzione corrispondente all'ammontare di un sesto dell'imposta annua accertata o presunta.

Garantiscono inoltre la Finanza, a preferenza di ogni altro creditore, per i debiti d'imposta delle ditte fornitrici le somme dovute dagli utenti alle ditte medesime per consumi soggetti a tassa.

Per le officine, rispetto alle quali il consumo annuo importa debito d'imposta non superiore a L. 50, il pagamento dev'essere fatto anticipatamente per tutto l'anno.

Art. 16.

(Art. 1, n. 4°, primi tre comma del § 1, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 1, n. 4, dell'allegato al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792).

Il fabbricante che fornisce energia elettrica a cottimo per sei soggetti a tassa, per una determinata potenza in kilowatt, è ammesso, per tale fornitura, a pagare l'imposta con un canone annuo nei modi indicati dall'art. 12.

Tale canone viene stabilito per la potenza in kilowatt installati presso i consumatori, tenuti presenti i contratti ed i dati di fatto riscontrati dalla Finanza, con un massimo di L. 400 per kilowattanno installato.

Rimane fermo, anche in questo caso, il diritto di rivalsa di cui all'art. 14.

Art. 17.

(Art. 1, n. 4°, tre ultimi comma del § 1, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Quando un'officina di gas o di energia elettrica serva per uso proprio esclusivo dello stesso proprietario od esercente, il tributo può essere corrisposto mediante un canone annuo determinato in base all'effettivo consumo, dedotto o dalle indicazioni di strumenti di misura o dall'orario e dalla potenza delle lampade.

I canoni in tal modo liquidati vengono rettificati a fine di anno solare in base alle note di variazione, che le ditte fabbricanti a scopo di vendita o per uso proprio debbono rimettere mensilmente agli Uffici tecnici di finanza.

Il fabbricante ha però l'obbligo di denunciare anticipatamente per la liquidazione della corrispondente imposta suppletiva, quelle variazioni che, ragguagliate alla potenza e al consumo presi per base nella determinazione del canone, siano suscettibili di dare, in base al massimo consumo, un aumento superiore al 20 per cento.

Art. 18.

(Art. 1, n. 5°, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

E' affidata a Comitati peritali residenti nei capoluoghi di provincia e ad una Commissione centrale presso il Ministero delle finanze, da nominarsi con le modalità stabilite dal regolamento, la risoluzione dei ricorsi cui diano luogo:

- a) le liquidazioni d'imposta;
- b) tutte le altre controversie d'indole tecnica che possano sorgere circa l'applicazione della presente legge.

Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso alcun ulteriore gravame in via amministrativa nè giudiziaria.

Art. 19.

(Art. 1, n. 3°, § 2, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Il termine della prescrizione per risarcimento degli errori di liquidazione, così per la Finanza come per il contribuente, è di 5 anni dalla data del verbale di accertamento e si estende a tutti i casi di sospensione di produzione qualunque ne sia il motivo, anche quando il versamento di tassa sia fatto anticipatamente a titolo di deposito.

L'Amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto, verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di cinque anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente, ovvero quando l'impiegato, che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia lasciata cadere in prescrizione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo in caso di frode.

Art. 20.

(Art. 1, n. 8°, § 1, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 1, n. 8 dell'allegato al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792).

Salve le maggiori pene stabilite dal Codice penale, è punito con la multa variabile da L. 100 a L. 1000, nonché con la multa proporzionale dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che poté essere frodata, il fabbricante od il rappresentante, di cui al secondo comma dell'art. 2, che:

a) attivi l'officina a scopo di produzione di gas o di energia elettrica senza essere provvisto della licenza;

b) manometta o lasci manomettere in qualsiasi modo i congegni, contrassegni, bolli e suggelli applicati dall'Amministrazione, salvo i casi di provata necessità;

c) ometta o rediga infedelmente le dichiarazioni di cui all'art. 12, tenga in modo incompleto o infedele, oppure non tenga affatto o non presenti i registri, i documenti e le bollette a termini degli articoli 9, 10 e 11;

d) non presenti o presenti incomplete o infedeli le note di variazione e le denunce, di cui agli ultimi due comma dell'art. 17;

e) rifiuti od in qualsivoglia modo ostacoli l'immediato ingresso ai funzionari ed agli agenti governativi nelle officine e nei locali annessi, od impedisca ad essi il libero esercizio delle loro attribuzioni.

E' punito con le stesse multe l'utente che alteri il funzionamento dei congegni o violi i suggelli applicati dalla ditta fornitrice per misurazione, per riscontro e per sicurezza, o infine che utilizzi l'energia soggetta ad imposta in circuiti destinati all'utilizzazione dell'energia ceduta per usi esenti da tassa.

Per ogni bolletta rilasciata agli utenti, portante una liquidazione di imposta non dovuta o in misura superiore a quella effettivamente dovuta, giusta i precedenti articoli 14 e 16, si applica una multa pari al doppio dell'imposta indebitamente riscossa, con un minimo di lire 10 per ogni bolletta infedele.

Art. 21.

(Art. 1, n. 8°, § 2, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Le contravvenzioni non espressamente previste nella presente legge e le infrazioni alle discipline del regolamento sono punite con una multa da L. 10 a L. 300.

Art. 22.

(Art. 1, n. 8°, § 3, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Le pene di cui nella presente legge sono raddoppiate in caso di reiterazione.

Art. 23.

(Art. 1, n. 8°, § 5, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 24.

(Art. 6 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 796; art. 7 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

In qualunque stadio del procedimento e fino a quando non sia divenuto definitivo il decreto penale dell'intendente di finanza o fino a quando non sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, è ammessa la definizione amministrativa della trasgressione.

La domanda per la definizione amministrativa, ove non sia fatta contestualmente alla redazione del verbale di contravvenzione, è diretta all'intendente di finanza, il quale ha facoltà di fissare la somma da pagarsi entro i limiti del minimo e del massimo della pena pecuniaria.

Quando le pene pecuniarie siano stabilite in misura non eccedente L. 500 o con un minimo non superiore a tale misura, la definizione amministrativa della contravvenzione, è demandata ai capi degli uffici esecutivi incaricati della contabilità della contravvenzione, i quali devono mensilmente rendere conto all'intendente di finanza della Provincia delle definizioni spedite.

Le norme procedurali stabilite per il decreto penale dell'intendente di finanza sono applicabili anche in materia di definizione amministrativa adottata o dall'intendente di finanza o dal capo dell'ufficio esecutivo.

In tutti i casi di infrazione alla legge d'imposta, quando il contravvenire si sia rimesso alla decisione amministrativa e risulti escluso il proposito di frode, potrà la contravvenzione definirsi con semplice multa disciplinare variabile da L. 10 a L. 300, fermo in ogni caso il pagamento del tributo.

Art. 25.

(Art. 1, n. 8°, § 4, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

L'azione penale per le contravvenzioni alla presente legge si prescrive in due anni, però un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

Art. 26.

(Art. 1, n. 8°, § 5, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Per la ripartizione delle multe e per quanto non sia espressamente disposto dalla presente legge riguardo alle contravvenzioni, saranno osservate le norme della legge doganale e del relativo regolamento.

Art. 27.

(Art. 8 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

Con decreto del Ministro per le finanze sarà approvato il nuovo regolamento, che stabilirà le norme per l'esecuzione della presente legge.

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1924.

Approvazione del testo unico di leggi per l'imposta sul glucosio, sul maltosio e sulle analoghe materie zuccherine.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792;

Determina:

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1924.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

Testo unico delle disposizioni di carattere legislativo in vigore per l'imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine.

Art. 1.

(Art. 8 legge 2 aprile 1886, n. 3754, modificato dalla tabella annessa alla legge 15 luglio 1906, n. 353; art. 7 dell'allegato B al decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736; articolo unico della legge 5 giugno 1913, n. 555; art. 1 dell'allegato E al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 1 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

L'imposta sulla fabbricazione del glucosio e la corrispondente sovrattassa di confine sono stabilite nelle seguenti misure per ogni quintale:

glucosio solido	L. 200
glucosio liquido	» 100

Nelle stesse misure sono applicate l'imposta di fabbricazione e la sovrattassa di confine sul maltosio e gli sciroppi di maltosio che nel consumo possano servire agli usi del glucosio e che contengano più di 20 per cento in peso di sostanze riducenti calcolate come glucosio, nonché sullo zucchero invertito, solido o in soluzione, ottenuto dall'inversione dello zucchero o dalla lavorazione di frutta (esclusa l'uva), tuberi, radici o altre materie.

I prodotti di cui al comma precedente, che contengano meno di 20 per cento in peso di sostanze riducenti, calcolate come glucosio, sono esenti dalle dette imposte quando vengano adulterati nei modi stabiliti dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

(Art. 2 della legge 6 luglio 1905, n. 334).

Il glucosio adoperato nella fabbricazione di surrogati del caffè è esente dall'imposta di fabbricazione stabilita dall'art. 1, salvo il pagamento dell'imposta di fabbricazione sul prodotto ottenuto.

Art. 3.

(Art. 2 dell'allegato E al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Chiunque fabbrichi glucosio, maltosio o sciroppi di maltosio (anche se esenti da imposta), zucchero invertito ottenuto dall'inversione dello zucchero o dalla lavorazione di frutta (esclusa l'uva), tuberi, radici, od altre materie, deve essere in possesso di licenza d'esercizio soggetta a tassa nelle seguenti misure:

- lire cento per la fabbricazione esclusiva di prodotti solidi;
- lire cinquanta per la fabbricazione esclusiva di prodotti liquidi;
- lire centoventi per la fabbricazione di prodotti solidi e liquidi.

La licenza vale per la persona o ditta e per il luogo in essa indicati ed ha efficacia per l'anno solare nel quale è rilasciata.

Art. 4.

(Art. 3 dell'allegato A alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Nelle fabbriche che ottengono prodotti soggetti a diverse misure d'imposta, le relative lavorazioni devono essere eseguite in periodi distinti, e i prodotti medesimi devono essere custoditi in locali separati, secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale.

Art. 5.

(Art. 8 legge 2 aprile 1886, n. 3754).

L'imposta è pagata direttamente dai fabbricanti in ragione della quantità del prodotto, secondo le norme che saranno stabilite con regolamento da approvarsi per decreto Reale.

Art. 6.

(Art. 6 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

Le cauzioni dovute per il trasporto o il deposito di prodotti gravati d'imposta di fabbricazione, saranno calcolate in ragione del 10 % della tassa che grava la massima quantità di prodotto che s'intende immettere in deposito, ovvero della quantità effettivamente trasportata, in modo però da non superare la misura di L. 30 per quintale od ettolitro di prodotto liquido e di L. 20 per quintale di prodotto solido.